

COMUNE DI ERACLEA

Si certifica che il presente venne
pubblicato a questo Albo Pretorio
dal giorno 3 GIUGNO 1997
al giorno 18 GIUGNO 1997
il 3 giugno 1997
IL MESSO COMUNALE *617*



COMUNE DI ERACLEA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati (art. 12 della Legge n. 241/90)

Approvato con Delibera C.C. n. 20 del 28.04.1997

ART. 1 - FINALITA'.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente Regolamento.

Ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, il Consiglio, nella relazione previsionale e programmatica, stabilisce:

- a) il settore o i settori cui si intendano, per l'esercizio stesso, attribuire benefici economici, da erogare agli aventi diritto, con la relativa individuazione dei benefici stessi;
- b) l'entità complessiva dei benefici economici, in qualunque forma vengano resi, in favore dell'utenza di cui al presente articolo, definendo l'entità delle contribuzioni in denaro.

La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha come obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla socializzazione.

ART. 2 - PREMESSA.

I benefici previsti dall'art. 1 vengono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa dall'Amministrazione Comunale; vengono inoltre erogati anche a favore di Enti Pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente Regolamento.

ART. 3 - LE VARIE PROVVIDENZE.

Le sovvenzioni ad Enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità e bisogno;
- b) prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- c) concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- d) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere b) c) e d) del presente articolo possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 4 - DESTINATARI.

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati che operano senza scopo di lucro, che abbiano o meno personalità giuridica;



c) gli Enti Pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli Enti Pubblici associativi, quali le Organizzazioni Sindacali, gli Enti Ecclesiastici, i Patronati.

ART. 5 - MISURA DELLE PROVVIDENZE.

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo dell'attività beneficiata svolta dagli enti, tenuto anche conto del numero delle persone interessate e dei progetti presentati, nonché alle necessità, alle condizioni ed alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, alla presenza degli obbligati di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI.

Nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15.12.1982, n. 55, il Comune intende garantire alla popolazione - con i servizi di Assistenza Sociale - condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata da insufficienti possibilità economiche e psichiche.

Per l'ammissione ai servizi di Assistenza Sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune da almeno due anni;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, al di fuori di alloggio adeguato, secondo i criteri della L.R. n. 10/96, e/o di beni mobili definiti di lusso;
- c) non vi siano, conformemente a quanto dichiarato dall'interessato, obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Qualora esistano persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) e che di fatto non vi provvedano, i Servizi Sociali esperiranno tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti a favore del congiunto richiedente. Nel valutare la posizione dei civilmente obbligati, si dovrà comunque sempre tener conto delle condizioni soggettive dei medesimi: la loro età, la professione svolta, l'esistenza di prole in età scolare o comunque a carico, l'esistenza di altre persone da essi assistite, il pagamento periodico di spese gravose (es. mutuo primo casa, spese mediche, ecc.).

Nel caso si accerti l'indisponibilità delle persone aventi obbligo, si possono erogare i servizi di assistenza solo eccezionalmente e previa diffida senza esito agli aventi obbligo, dopo aver segnalato la circostanza all'Autorità Giudiziaria.

Gli accertamenti sugli obbligati di cui al punto c) vengono disposti ogni qualvolta vi sia una segnalazione.

ART. 7 - REDDITO MINIMO VITALE.

Reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima INPS al netto delle maggiorazioni.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 50% della quota;
- c) per ciascuno degli altri familiari adulti il 20% della quota base;
- d) per ciascuno degli altri familiari minori di età il 35% della quota base.

Per i familiari diversi dal capo famiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione alla propria quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il 50% della quota base; anche le spese di riscaldamento e sanitarie soggette a ticket vanno calcolate nel loro ammontare complessivo.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

Qualora il richiedente, nucleo familiare o singolo individuo, sia privo di qualunque fonte di reddito, il contributo minimo vitale verrà corrisposto nella misura massima dell'80% dell'importo dovuto al fine di disincentivare forme di dipendenza e di assistenzialismo.

Qualora il nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dall'Amministrazione Comunale (Assistenza Domiciliare, pasto caldo a domicilio, servizio lavanderia, pagamento convitti o semi-convitti, pagamento o riduzioni rette asili e/o quote mensa scuola materna, ecc.), sarà discrezione dell'Ufficio Servizi Sociali valutare gli interventi del caso.

ART. 8 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato, si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 9 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE.

L'ammontare massimo del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 7, ed il reddito reale del nucleo familiare, calcolato dividendo per dodici il reddito annuale.

Se la differenza è inferiore a £. 50.000 il sussidio è pari a tale somma.

Il contributo viene proposto dall'Assistente Sociale che segue il caso entro il limite previsto dal minimo vitale, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso.

Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile, di volta in volta, per periodi di durata non superiori ad un anno. Dopo tali periodi l'Assistente Sociale è tenuta, persistendo le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare un'ulteriore proposta aggiornata.



ART. 10 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI.

Le persone o i nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica di integrazione al minimo vitale, possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento o dell'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.

Altre persone possono risultare ancora in grado con il proprio reddito di far fronte al minimo vitale ma non, in tutto od in parte, ai suddetti bisogni economici specifici.

Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente

l'equilibrio socio-economico del nucleo o della singola persona, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario, può essere salvaguardato. Tali interventi sono:

- a) per cure costose e prolungate o diete particolari, i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani ed inabili;
- c) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni;
- d) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- e) per le opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi e, in particolare, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- f) per garantire onoranze funebri dignitose;
- g) per l'acquisto di protesi;
- h) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia utile.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Con riferimento alla Circolare Regionale n. 56 del 22.06.1992, qualora venga disposto un affido familiare temporaneo di un minore, il Comune si impegna, oltre a fornire in collaborazione con i Servizi Sociali U.L.S.S. un supporto tecnico professionale, anche a corrispondere un contributo mensile fino a £. 400.000 (rivalutabili annualmente su base ISTAT) a copertura delle spese relative all'affido.

La situazione è oggetto di esame, caso per caso, su proposta dell'Assistente Sociale, a cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la necessità od il bisogno.

L'assistenza straordinaria può essere erogata per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, non ripetibili, o "una tantum".

Per i problemi legati alle emergenze, l'Assistente Sociale può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) a mezzo di buoni economici, per un importo non superiore a £. 300.000 pro capite per attenuare l'emergenza (acquisto generi alimentari, pagamento bollette Enel, Acquedotto, Gas, Telecom). Tali contributi verranno liquidati a mezzo disposizione dirigenziale, con allegata la relazione dell'Assistente Sociale proponente.

ART. 11 - ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI.

Il Comune partecipa, in applicazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione italiana, alla spesa per l'assistenza sanitaria in favore dei cittadini indigenti.

A tal fine si dispone l'erogazione di contributi per l'acquisto di farmaci ai cittadini residenti nel Comune che presentino apposita domanda e rientrino nelle fasce di reddito stabilite dall'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 12 - SERVIZIO DOMICILIARE.

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto in parte o interamente l'autosufficienza, o che esentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione. Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano e non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, cioè particolarmente a:

- a) anziani non autosufficienti;
- b) anziani parzialmente autosufficienti;
- c) anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti con limiti di autonomia;
- d) anziani privi di contesto familiare disponibile

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia ed igiene della persona, aiuto nell'assunzione dei pasti, con esclusione delle prestazioni a carattere infermieristico;
- b) aiuto domestico, con attività di igiene primaria degli spazi esistenziali dell'abitazione;
- c) servizio lavanderia della biancheria indispensabile, personale e di casa, anche a domicilio;
- d) servizio trasporto ed accompagnamento dell'utente per visite da parte del medico curante, visite specialistiche, analisi di laboratorio, ritiro della pensione, disbrigo di pratiche e commissioni indispensabili che richiedano la presenza dell'interessato.
- e) visite domiciliari di socializzazione;
- f) consegna a domicilio del pasto confezionato;
- g) disbrigo di pratiche e di piccole commissioni, interventi di segretariato, impostazione e disbrigo di pratiche semplici e/o contatti con l'Ente di Patronato prescelto dall'utente per pratiche e richieste dove è necessaria una conoscenza specifica;
- h) svolgimento di altre minute attività all'interno e al di fuori dell'abitazione dell'assistito;
- i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

Il servizio domiciliare è gratuito se il nucleo familiare dell'utente ha un reddito inferiore o pari al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'art. 6, comma 2.

Previa relazione dell'Ufficio Servizi Sociali possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale, e/o possiedano beni immobili o automezzi.

La partecipazione alla spesa avviene nel modo seguente:

<i>REDDITO NUCLEO FAMILIARE</i>	<i>EROGAZIONE SERVIZIO / ORA DI SERVIZIO</i>
Superiore al Minimo Vitale sino a 1 volta e 1/2 il Minimo Vitale	20% DEL COSTO ORARIO
Superiore a 1 volta e 1/2 sino a 2 volte il Minimo Vitale	30% DEL COSTO ORARIO
Superiore a 2 volte e sino a 4 volte il Minimo Vitale	50% DEL COSTO ORARIO
Oltre 4 volte il Minimo Vitale	100% DEL COSTO ORARIO

Il costo orario è determinato annualmente sulla base del costo orario complessivo sostenuto dal Comune per il servizio risultante da apposito atto deliberativo.

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità, anche economica, dei tenuti agli alimenti.

L'ammissione alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare è stabilita, per la durata di un anno per volta, tenuto conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) della disponibilità operativa del servizio.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

E' prevista l'esenzione dal pagamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per le persone o nuclei familiari in situazioni di grave disagio sociale, tale da richiedere un intervento del Servizio Sociale con un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta.

Il servizio di trasporto ed accompagnamento viene erogato esclusivamente a richiedenti il cui nucleo familiare non possieda redditi superiori al minimo vitale, al di fuori di casi straordinari valutabili volta per volta.

ART. 12 BIS - SERVIZIO MENSA.

Nell'ambito delle prestazioni erogate dal servizio di assistenza domiciliare si colloca la distribuzione dei pasti caldi a domicilio a persone sole o in coppia non più in grado di provvedere alla propria alimentazione. Lo scopo primario quindi, è quello di agevolare la permanenza nel proprio domicilio delle persone non più completamente autosufficienti.

La distribuzione dei pasti viene effettuata dal personale del servizio domiciliare una volta al giorno, dal lunedì al sabato. Il servizio nei giorni festivi potrà essere organizzato in collaborazione con associazioni di volontariato.

Il pagamento del servizio mensa avviene tramite l'acquisto dei buoni pasto; la partecipazione alla spesa avviene con gli stessi parametri di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 13 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO.

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

L'Amministrazione Comunale si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti, istituti o familiari aventi obbligo.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito, anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissata annualmente dal Comune in conformità a quanto stabilito dalla Regione Veneto. Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

ART. 14 - SERVIZIO SOGGIORNI-VACANZA.

Il servizio soggiorni-vacanza è rivolto ad anziani e minori ed è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione e riabilitazione fisica e psichica, e a creare occasioni di svago.

Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria ed interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

Il Comune, in base alle risorse economiche, di personale, ecc., disponibili annualmente, potrà gestire il servizio soggiorni-vacanza nelle forme di cui al sub. a), b), c) e d):

a) affidamento della gestione dei soggiorni-vacanza ad Associazione di Volontariato operante nel territorio comunale, alla quale viene erogato un contributo economico ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento. Per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, si procederà alla erogazione di un contributo economico ai sensi degli artt. 7 e 10;

b) affidamento della organizzazione dei soggiorni-vacanza ad una Cooperativa, secondo le norme di legge vigenti;

c) gestione ed organizzazione del servizio soggiorni-vacanza da parte del Comune;

d) gestione del servizio da parte del Comune con affidamento di una parte dell'organizzazione ad una Cooperativa.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici nei quali dovranno essere chiaramente indicate condizioni e requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

Qualora la gestione del servizio avvenga con le modalità di cui al punto c) e d), il Comune fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno, recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrino nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 7. Per i soggiorni anziani, qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere formata una graduatoria, con precedenza alle persone con reddito più basso, senza figli e, a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato ai soggiorni.

ART. 15 - INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA.

L'Ente dispone annualmente la elargizione di contributi per l'acquisto diretto di beni e spese di investimento in conto capitale in favore delle Scuole Materne, Elementari e Medie, sulla base di programmi di attività particolari presentati entro il 30 ottobre.

ART. 16 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI.

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che, di regola entro il 31 luglio di ogni anno, presentino istanza di contributo per acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporti, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dall'art. 10 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale può bandire concorsi per borse di studio a favore di studenti meritevoli, con modalità e criteri da stabilire in sede di pubblicazione del bando di concorso.

ART. 17 - CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI.

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei cittadini. Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i cittadini ed alle associazioni senza distinzioni; può erogare contributi fino ad un massimo del 40% delle spese di mantenimento, detratti i proventi eventualmente percepiti.

ART. 18 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'Ente concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone le tariffe d'uso nel rispetto dell'art. 14 della Legge n. 38/1990, e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 6 del D.L. n. 55/1983.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle Società ed autorizzati dalla Giunta, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'Ufficio Tecnico. Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 31 maggio, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, (anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione) viene data precedenza alle associazioni non aventi fini di lucro e a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso previa stipula di apposita convenzione, come da fac-simile allegato, in cui sono stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di sub-concessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

ART. 18 - BIS.

I gruppi, società o associazioni sportive o ricreative che abbiano ottenuto l'uso degli impianti comunali assumeranno, mediante convenzione scritta e sottoscritta dal loro Presidente o Responsabile, i seguenti impegni in ordine all'utilizzo corretto degli stessi:

- a) assicurare l'igiene dei locali avuti in uso, a proprie spese;

- b) provvedere alla perfetta pulizia dei locali stessi dopo ogni allenamento, esercitazione o gara;
- c) garantire, tramite un proprio incaricato, la vigilanza dei locali annessi alle palestre avute in uso durante l'orario di utilizzo delle stesse, in modo che sia vietato l'ingresso a persone estranee all'attività del gruppo o associazione e sia salvaguardato il patrimonio comunale;
- d) assumere ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all'immobile o alle attrezzature avuti in uso durante gli allenamenti, esercitazioni o gare, rispondendo in solido.

Per ciascun impianto sportivo, il personale addetto alle pulizie dei locali dovrà essere unico per tutti i gruppi beneficiari.

Gli impianti sportivi, le attrezzature e palestre scolastiche possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, sportivo e sindacale, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario delle attività sportive o ricreative già autorizzate.

Le società sportive, gruppi o associazioni che organizzino lo svolgimento di manifestazioni a pagamento saranno tenute a corrispondere, per l'uso degli impianti sportivi, una tariffa d'uso nella misura che sarà annualmente fissata dalla Giunta Comunale.

Le manifestazioni gratuite di società, gruppi o associazioni, nonché tutte le manifestazioni di gruppi sportivi scolastici che avranno ottenuto l'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle procedure normali previste dal presente Regolamento, saranno soggette al pagamento delle tariffe di cui al punto precedente, decurtate di una percentuale che sarà fissata a seconda dei casi dalla Giunta Comunale.

Il Comune di Eraclea è comunque tenuto ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile anche per la custodia delle strutture, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque comunque ammesso nell'area delle attrezzature e impianti o dell'uso degli stessi.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S. Chi perciò abbia ottenuto l'uso degli impianti dovrà attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e la capienza.

ART. 19 - CONTRIBUTI A SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

Possono accedere alle contribuzioni le società e le associazioni sportive che presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno allegando, a pena di esclusione dal contributo, la seguente documentazione:

- a) bilancio o documentazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate (contributi da enti, da privati o da eventuali attività commerciali, ecc.) relative all'anno precedente;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno in corso;
- c) elenco degli atleti regolarmente iscritti e praticanti le varie specialità sportive per l'anno in corso;
- d) ogni altro documento ritenuto utile dalla società richiedente.

I contributi che l'Amministrazione elargirà avranno l'intento di privilegiare le società che svolgono attività nel settore giovanile e pertanto l'elargizione degli stessi terrà in considerazione il numero dei partecipanti e/o iscritti di età inferiore agli anni 18.

I contributi saranno proporzionali alle spese sostenute per l'uso di strutture e di impianti comunali e non, con particolare riferimento alle spese sostenute per l'utilizzo delle stesse da giovani di età inferiore agli anni 18.

I contributi saranno elargiti alle società ed alle associazioni che non hanno scopo di lucro ed in maggiore entità a quelle che applicano rette e quote associative di entità economica inferiore.

La somma globale stanziata per i contributi sarà ripartita con priorità a coloro che usufruiscono delle strutture comunali e in secondo ordine a coloro che fruiscono di strutture non comunali e/o che si sono particolarmente distinte in manifestazioni sportive ufficiali a livello sovracomunale. Il riparto dei contributi verrà effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.

I contributi verranno elargiti con apposita deliberazione dopo la presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dalle società sportive, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 20 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

L'Ente, in aggiunta alle Associazioni Nazionali, può aderire ad altre Associazioni di Enti Locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo Statuto, l'Ente può recedere dalla Associazione restando escluso dall'obbligo del contributo per l'anno successivo.

ART. 21 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI.

Il Comune può concorrere alle spese per la organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano importanza storica e/o abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

ART. 22 -CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI EDIFICI APERTI AL CULTO.

L'Amministrazione Comunale, oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla L.R. 20.08.1987 n. 44, può erogare contributi alle parrocchie e ad altre comunità religiose per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.

ART. 23 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI.

Il Comune sostiene gli Enti, le Associazioni, i Comitati, i Gruppi e le Cooperative che operano senza scopo di lucro sul territorio comunale nel campo culturale, sociale, socio-sanitario, ricreativo, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone l'erogazione di provvidenze a loro favore.

Gli Enti, le Associazioni, i Comitati, i Gruppi e le Cooperative dovranno presentare entro il 30 settembre il programma di attività che intendono svolgere nel corso dell'anno successivo.

L'Amministrazione Comunale determina quindi i contributi in base alle attività ed iniziative proposte che intende sostenere.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la presentazione ed il riconoscimento delle spese sostenute.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si rivolgono a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'Associazione o Gruppo agente, possono arrivare fino al 60% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato.

L'attività deve essere preventivamente concordata, e l'erogazione del contributo effettuata a risultato raggiunto.

ART. 24 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE.

Il Comune può patrocinare, previa adozione di un apposito atto deliberativo di Giunta Comunale, le manifestazioni artistico-culturali, ricreative, sportive, turistiche e fieristiche e può contribuire alle medesime fornendo anche manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

ART. 25 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI.

Sono corrisposti contributi a seguito di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione del tempo libero o della migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli Enti, le Associazioni, i Comitati ed il Comune; determina la misura del contributo che dovrà essere adeguato al costo ed al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 26 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

Per ottenere le provvidenze socio-assistenziali occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, in presenza del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali o suo delegato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
- f) cartellino rosa (per i disoccupati).

L'Ente può di volta in volta chiedere ogni altro documento che ritenga necessario.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali e dal Comando dei Vigili Urbani.

Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti il nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerca informazioni presso uffici ed Enti pubblici (I.N.P.S., U.L.S.S., Prefettura, ecc);

c) accertamenti presso l'abitazione del richiedente per la valutazione del tenore di vita della famiglia.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 27 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI.

Chi fosse interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del Bilancio di Previsione, del Consuntivo, del programma, progetto, preventivo di spesa ed ogni altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Il Comune, entro quindici giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, rende nota con pubblici avvisi la disponibilità di risorse nell'anno per le provvidenze previste nel presente Regolamento.

ART. 28 - ISTRUTTORIA.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale, sentita la competente Commissione Consiliare.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge n. 241 del 07.08.1990.

ART. 29 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del conto consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle in favore di persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

ART. 30 - NORME FINALI.

Qualsiasi forma d'intervento economico per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo non espressamente prevista dal presente Regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge, è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

Annualmente, ogni ufficio competente in ciascuno dei settori di intervento previsti dal presente Regolamento, dovrà far pervenire la propria relazione riepilogativa dei provvedimenti adottati in attuazione dello stesso, all'Ufficio Ragioneria che predisporrà la relazione riepilogativa generale, da allegare al rendiconto.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE.

Si possono non considerare le misure percentuali ed importi determinati o determinabili in base al presente Regolamento, nel caso di sovvenzioni, sussidi, contributi erogati entro l'anno 1991 a seguito di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione prima dell'entrata in vigore della Legge n. 241 del 07.08.1990, o di attese basate su provvedimenti di anni passati, purchè esista in Bilancio la somma disponibile.

Fatti salvi i casi di cui al punto precedente, le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente Regolamento entro due mesi dalla data di esecutività del medesimo. Per quanto attiene i benefici da erogare nell'anno 1997, il termine previsto dall' art. 18 per la domanda di contributo, è differito al 30.06.1997.

ART. 32 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI.

Il presente Regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'art. 1.